




GARANTE DEL CONTRIBUENTE
PER LA PUGLIA


Prot. n. 1788 /2016

IL GARANTE DEL CONTRIBUENTE PER LA PUGLIA

VISTI i numerosi esposti pervenuti in varie date dai seguenti contribuenti:

A handwritten signature in black ink is written over a circular official stamp. The stamp contains some illegible text, possibly including the name of an institution or official. A horizontal line is drawn across the signature.

titolari di beni immobili ubicati nel perimetro territoriale del Consorzio di Bonifica "Ugento e Li Foggi", con sede in Lecce (LE), i quali denunciavano a questo Garante, alcuni direttamente e altri tramite l'Associazione di categoria ADICONSUM, che il suddetto Consorzio e in alcuni casi la Società SO.G.E.T. S.p.A. (Concessionaria della riscossione per il primo) avevano chiesto con avviso bonario il pagamento di un contributo consortile, identificato con il codice 630-anno 2014 per opere di bonifica terreni e/o fabbricati e con il codice 648-anno 2012 per spese irrigue.



The image shows an official circular stamp of the Garante (Authority) for the Consorzio di Bonifica "Ugento e Li Foggi". The stamp contains the text "Garante" and "LECCO". Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

TANTO PREMESSO i ricorrenti chiedevano l'intervento del Garante per l'annullamento della pretesa impositiva in autotutela e formulavano a tal fine i seguenti motivi:

- 1) Nullità dell'azione di riscossione da parte della SO.G.E.T. S.p.A. per violazione delle procedure di affidamento, ex art. 125 D.Leg.vo n. 163 del 12.04.2006 e violazione dell'interesse legittimo, ex art. 21 *nonies*, Legge n. 241/1990 e degli artt. 31 e 97 della Costituzione.
- 2) Difetto di legittimazione passiva dei ricorrenti per la mancanza della qualifica di proprietario consorziato, ai sensi dell'art. 17, Legge n. 4 del 13.03.2012.
- 3) Difetto di sottoscrizione dell'avviso di pagamento ai sensi della Legge n. 31/2008 e art. 7 della Legge n. 212/2000.
- 4) Difetto di motivazione dell'avviso di pagamento ai sensi degli artt. 5 e 17 della Legge Regionale n. 4/2012.
- 5) Insussistenza del potenziale beneficio a seguito di un ipotetico intervento programmatico 2014/2016; inefficacia e pretestuosità della programmazione.
- 6) Insussistenza dei benefici diretti e specifici a favore degli immobili, per la mancata manutenzione degli impianti consortili (artt. 17 e 18, Legge Regionale n. 4/2012) prolungata nel tempo.

Il Consorzio, benché ritualmente informato, non presentava controdeduzioni.

Tutti gli esposti di cui sopra venivano riuniti sotto il n. 222/215 con Decreto del 26.04.2016, data la stretta connessione esistente tra di essi.

OSSERVA

preliminarmente in diritto, che il contributo consortile, così come ritenuto dalla dottrina e dalla giurisprudenza (Cass. SS.UU. – 14.10.1996 n. 296; id. 26.07.2007 n. 16427, ecc...), ha natura tributaria, per cui ogni controversia che intervenga fra il Consorzio (Ente impositore), il Concessionario della Riscossione e il contribuente consortile, rientra nella competenza funzionale del Garante stesso, nell'ambito ovviamente dei poteri conferiti a tale Organo dalla Legge n. 212/2000.

Passando all'esame dei singoli motivi va osservato distintamente quanto segue:

PRIMO MOTIVO

L'asserito affidamento illegittimo della fase della riscossione alla SO.G.E.T. S.p.A., non è provato e comunque non è ammissibile in questa sede, ma solo davanti ad un Organo giurisdizionale.

Da ciò deriva che è ugualmente inammissibile la prospettazione di ulteriori illegittimità sotto il profilo enunciato.

SECONDO MOTIVO

Il difetto di legittimazione passiva dei ricorrenti è infondato.



Invero, al Piano di Classifica è allegata, a norma dell'art. 13, della Legge Regionale n. 4 del 13.03.2012, una cartografia che definisce il perimetro di contribuzione al cui interno sono compresi esclusivamente gli immobili che traggano beneficio dall'attività di bonifica.

Tale piano con gli allegati è stato debitamente approvato e pubblicato nelle forme di legge, per cui in questa sede deve presumersi legittima l'inclusione di detti proprietari nell'elenco dei legittimati passivi della contribuzione.

È vero che si potrebbe fornire la prova contraria ma questa, dovendo articolarsi in accertamenti peritali, potrebbe essere data solo in sede giurisdizionale e non davanti al Garante.

TERZO MOTIVO

L'eccezione del difetto di sottoscrizione è infondata.

Invero, l'avviso di pagamento in questione risulta firmato a stampa con le generalità del Presidente "Dott.ssa Lina Di Lello" a norma dell'art. 1, comma 87, della Legge n. 549/95 e dell'art. 3 del D.Leg.vo n. 39/93.

L'atto pertanto è legittimo sotto questo profilo.

QUARTO MOTIVO

Pur aderendo alla giurisprudenza (ormai consolidata), che attribuisce la qualifica di atto impositivo all'avviso bonario di pagamento, va osservato che la violazione dell'obbligo di esecuzione delle garanzie difensive non è assistita da una sanzione di invalidità idonea eventualmente sotto il profilo di cui all'art. 21 *nonies* Legge n. 241/90 e successive modificazioni, ma questa è rilevabile però solo davanti al Giudice tributario, onde non è ammissibile in questa sede.

QUINTO MOTIVO

Trattasi di motivo generico e privo di specificazione.

Comunque è inammissibile perché nella presente controversia non rilevano i programmati pretesi interventi di bonifica da parte del Consorzio, ma quelli già eseguiti e dai quali deriva un beneficio diretto e specifico tratto dall'immobile a seguito dell'opera di bonifica (art. 18 Legge Regionale n. 4 del 13.03.2012).

SESTO MOTIVO

Questo motivo va compiutamente analizzato nelle sue due componenti.

In effetti, l'eccezione di mancanza del conseguimento di un beneficio diretto e immediato dell'attività del Consorzio, non costituisce un dato storico da ritenersi *sic et simpliciter* provato, giacché tale vantaggio deve ritenersi "presunto" in ragione dell'avvenuta approvazione del Piano di Classifica e dell'inclusione di un immobile nel perimetro d'intervento consortile (Cass. Sez. V – Sent. n. 224 del 2.12.2014).

Nel caso di specie tale Piano risulta debitamente approvato e quindi un'eventuale prova contraria in termini di concreta esistenza del beneficio, potrebbe essere fornita solo attraverso complessi accertamenti peritali che il Garante non ha il potere di espletare.



Da ciò consegue che, sotto questo profilo specifico, l'eccezione, così come articolata nella prima parte, è inammissibile.

La seconda parte del motivo è invece pienamente fondata.

Invero tutti i ricorrenti hanno riferito anche che l'assenza del citato beneficio sarebbe effetto della mancata esecuzione da parte del Consorzio delle opere di bonifica e di manutenzione necessarie.

Tale dato storico è anche provato dalla relazione dei revisori del Consorzio del 30.09.2015, nella quale si precisa che "a causa della precaria situazione finanziaria si è avuta una sofferenza nell'attività di manutenzione e ripulitura periodica degli impianti".

Nello stesso Piano di Classifica pubblicato sul sito del Consorzio, si attesta che opere di manutenzione e bonifica sono state eseguite fino al 2011 in 43 Comuni, ma non vi è traccia di opere analoghe eseguite negli anni successivi.

Consegue allora che sotto questo profilo è legittimo l'intervento del Garante perché, nella specie, l'esecuzione da parte del Consorzio delle opere di bonifica e di manutenzione necessarie costituisce giuridicamente, sul piano tributario, il presupposto di fatto per l'esercizio legittimo del potere impositivo da parte dell'Ente, non essendo sufficiente a legittimare la pretesa impositiva la mera inclusione dell'immobile nel perimetro consortile (principio consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte – cfr. SS.UU. sent. n. 877 del 1984; id sent. n. 8957 e 8960 del 1996; id. sent. n. 968 del 1998; id. sent. n. 9493 del 1998).

Nella specifica materia il rapporto giuridico d'imposta è costituito da un soggetto attivo (il Consorzio o la SO.G.E.T. S.p.A.), un soggetto passivo (il proprietario consorziato) e un presupposto storico e giuridico d'imposta che è rappresentato dalla realizzazione delle suddette opere di bonifica e di manutenzione.

Il difetto di tale presupposto determina un'illegittimità che impone l'annullamento in autotutela di tutti gli atti di accertamento e di riscossione emessi e ciò ai sensi del D.M. 11.02.1993 n. 37, art. 2 (Regolamento recante norme relative all'esercizio del potere di autotutela da parte degli Organi dell'Amministrazione Finanziaria), applicabile a tutti gli Enti impositori e quindi anche ai Consorzi di Bonifica ed ai rispettivi Concessionari della Riscossione.

Al cospetto di tali risultanze fattuali e normative, si deve convenire che il potere impositivo del Consorzio è stato esercitato in modo arbitrario e illegittimo, in assenza del presupposto d'imposta.

La condotta posta in essere dal Consorzio è suscettibile anche di valutazioni politiche, ma queste, però, non possono essere fatte dal Garante ma dalla Regione che, in virtù della Legge Regionale n. 4/2012, ha il potere di tutela e vigilanza sui Consorzi di Bonifica.

La risoluzione giuridico-tributaria contenuta nel presente provvedimento è legittimata dall'art. 13, comma sesto, della Legge n. 212/2000, non è vincolante per



il Consorzio poiché il Garante non ha poteri ordinatori, repressivi o sanzionatori in base alla legge citata.

Tuttavia, se essa venisse ingiustificatamente disattesa, potrebbero determinarsi alcuni effetti giuridici negativi, neutralizzabili solo con un intervento politico di sospensione totale delle riscossioni – *rebus sic stantibus*.

Se, poi, perdurasse in futuro l'assenza di opere di manutenzione e di bonifica e, nonostante ciò, venisse messo in riscossione il relativo contributo consortile, potrebbero sorgere eventuali responsabilità contabile (Corte dei Conti), responsabilità civile (Autorità Giudiziaria Ordinaria) e responsabilità penale, art. 323 c.p. ("I Consorzi di Bonifica sono persone giuridiche pubbliche" – art. 28 Legge Regionale n. 4 del 13.03.2012).

IL GARANTE DEL CONTRIBUENTE PER LA PUGLIA

Visti gli artt. 1 e segg. D.M. 11.02.1997, n. 37; 13, comma sesto, Legge 27.07.2000, n. 212; da 13 a 18 della Legge Regionale n. 4 del 13.03.2012;

INVITA FORMALMENTE

il Consorzio di Bonifica "Ugento e Li Foggi" con sede in Lecce (LE) ed il Concessionario della Riscossione SO.G.E.T. S.p.A. con sede in Pescara (PE) ad attivare, nell'ambito della rispettiva competenza, il procedimento di annullamento in autotutela di tutti gli atti impositivi (iscrizioni a ruolo, avvisi bonari e/o cartelle di pagamento ed ingiunzioni) emessi nei confronti dei contribuenti consorziati attuali ricorrenti, per il contributo consortile cod. 630 relativo all'anno 2014 per bonifica fabbricati e terreni e cod. 648 relativo all'anno 2012 per opere irrigue.

INVITA

altresì lo stesso Ente e la SO.G.E.T. S.p.A.:

- 1) A verificare per tutti gli altri contribuenti consorziati che non hanno fatto ricorso al Garante, la sussistenza del citato presupposto d'imposta e a procedere, in caso di accertamento negativo, all'annullamento in autotutela diretta anche nei loro confronti;
- 2) A procedere a eventuali rimborsi (maggiorati dei relativi interessi) a favore degli aventi diritto;



INVITA

il Consorzio di Bonifica "Ugento e Li Foggi" ed il Concessionario della Riscossione – SO.G.E.T. S.p.A. – ad inserire anche negli avvisi bonari di pagamento le indicazioni relative alle garanzie difensive previste dall'art. 7, della Legge 27.07.2000, n. 212.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente risoluzione venga trasmessa:

- 1) Al Consorzio di Bonifica "Ugento e Li Foggi";
- 2) A tutti i ricorrenti;
- 3) Al Sig. Presidente della Giunta Regionale della Puglia;
- 4) Al Sig. Presidente del Consiglio Regionale della Puglia;
- 5) Al Sig. Prefetto di Bari;
- 6) Al Sig. Presidente dell'ANCI – Sezione della Puglia;
- 7) All'Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale della Puglia.

DICHIARA

chiusa la procedura *de qua*.

Bari, 27 settembre 2016



Il Garante

Dott. Salvatore Paracampo

Salvatore Paracampo